



# COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

## PROVINCIA DI VERONA

### **“REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI”**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20 novembre 2006  
Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15 marzo 2011

## INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 Determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia
- Art. 5 Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi
- Art. 6 Interventi misti
- Art. 7 Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori
- Art. 8 Adozione provvedimenti
- Art. 9 Preventivi di spesa
- Art. 10 Commissione di gara
- Art. 11 Ordinazione
- Art. 12 Esecuzione dell'intervento
- Art. 13 Interventi d'urgenza
- Art. 14 Lavori di somma urgenza
- Art. 15 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 16 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 17 Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Art. 18 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 19 Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 20 Garanzie
- Art. 21 Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo
- Art. 22 Individuazione del responsabile del procedimento
- Art. 23 Contenzioso
- Art. 24 Oneri fiscali

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".

## **Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. a cottimo fiduciario.
  - c. Con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. Sono eseguite con il sistema misto, di cui al successivo art. 6, le spese per lavori, forniture e servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

## **Art. 3 - Determinazione dei prezzi**

1. L'importo dei lavori in economia di cui all'articolo 7 può essere determinato mediante l'utilizzo dei prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, dei prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore.
2. Ai fini della determinazione dei prezzi dei beni, servizi e lavori da acquisire in economia è necessario valutare che il valore economico degli stessi sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore e del territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

## **Art. 4 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia**

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie di intervento, l'affidamento in economia dei lavori indicati nel presente Regolamento non può superare l'importo di euro 200.000,00 e l'affidamento in economia dei servizi e delle forniture elencati nel presente Regolamento non può superare l'importo della soglia prevista per gli appalti

- pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, attualmente pari a euro 193.000,00.
2. Gli importi indicati al precedente comma 1 non possono essere superati nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
  3. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificialmente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente Regolamento.
  4. Non sono considerati artificialmente frazionati:
    - a. l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
    - b. gli affidamenti misti di cui all'articolo 6, affidati separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
  5. Il limite di importo di cui al comma 1, previsto per i servizi e le forniture in economia (€ 193.000,00) è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

#### **Art. 5 -Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi**

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 193.000 euro, salvo quando diversamente specificato:
  - a) acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale per un importo fino a 100.000 Euro;
  - b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
  - c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;
  - d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
  - e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
  - f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso, per un importo fino a 100.000 euro;
  - g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti,

igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto bidoni, cassonetti, sacchetti di vario genere per la raccolta RSU; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;

- h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti di ricerca e formazione, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura, per un importo fino a 40.000 euro;
- i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 30.000 euro;
- m) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, per un importo fino a 30.000 euro;
- n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatrici; spese per la certificazione aziendale, per un importo fino a 30.000 euro;
- o) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere, per un importo fino a 40.000 euro;
- p) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- q) polizze di assicurazione e fidejussioni;
- r) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione, e lavaggio di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento

dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; per un importo fino a 100.000 euro;

- s) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali, per un importo fino a 100.000 euro;
- t) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici; acquisto di dispositivi di protezione individuale; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
- u) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
- v) spese per la gestione e il funzionamento dei campi di sosta, campi nomadi e dei centri di prima accoglienza; spese per la gestione in genere di servizi sociali;
- z) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dirigenziali o sindacali e per il rispetto dei regolamenti;
- aa) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa, per un importo fino a 100.000 euro;
- bb) spese per la gestione, manutenzione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; spese per servizi cimiteriali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
- cc) spese per le mense scolastiche; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- dd) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario; per un importo fino a 100.000 euro;
- ee) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- ff) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- gg) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed

altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche, per un importo fino a 50.000 euro;

- hh) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- mm) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi, per un importo fino a 100.000 euro;
- nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- oo) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- rr) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- ss) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;
- tt) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- uu) acquisto materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- vv) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, per un importo fino a 5.000 euro;
- ww) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a 50.000 euro.

#### **Art. 6 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 7 - Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori**

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza o per somma urgenza, di cui ai successivi art.li 13 e 14, questo deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 22, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza o di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
  - a. per il servizio delle strade:
    - le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
    - la manutenzione delle strade;
    - lo sgombero della neve;
    - lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
    - la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
  - b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
    - la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso il depuratore;
    - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
  - c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
    - la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
  - d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:
    - la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
    - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
    - la manutenzione dei cimiteri;
    - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
    - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
    - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
    - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
    - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
    - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
    - i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6.



3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti per importi non superiori a 100.000 euro.

#### **Art. 8 - Adozione provvedimenti**

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione Responsabile di Servizio.
2. Il Responsabile di Servizio nel provvedimento di cui al primo comma indica:
  - la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
  - il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 22, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
  - l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
  - le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
  - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
  - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
  - la disponibilità finanziaria;
  - nomina la Commissione di Gara di cui all'art. 10.
3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.
4. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.
5. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.

#### **Art. 9 -Preventivi di spesa**

1. A seguito della determinazione del Responsabile di Servizio di cui all'art. 8 c. 1, o di propria iniziativa nel caso di cui all'art. 8 c. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 22, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile del settore o dell'area interessati possono provvedere all'approvazione, con determinazione del Responsabile di Servizio, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. E' sempre possibile per i servizi e le forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso singoli settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

#### **Art. 10 – Commissione di Gara**

I preventivi richiesti di cui all'articolo precedente saranno esaminati da una commissione di gara appositamente nominata dal Responsabile di Servizio nella determinazione di cui all'art. 8, 1° comma.

La commissione di gara è composta da: il Responsabile di Servizio, il Segretario Comunale ed un altro dipendente che svolge funzioni di verbalizzante.

La Commissione riunitasi all'unanimità nel giorno ed ora stabiliti nella richiesta preventivi esamina gli stessi e sceglie in base sia al criterio del prezzo più basso e sia mediante all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Delle operazioni suddette compila il relativo verbale che sarà approvato con idoneo provvedimento dal Responsabile di Servizio.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata tramite determinazione del Responsabile di Servizio interessato che presiede la gara.

#### **Art. 11 - Ordinazione**

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 10, il responsabile del procedimento, previa assunzione del relativo impegno di spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Settore interessato, invia l'ordinazione alla Ditta aggiudicataria dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 9.

L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 8 al capitolo di PEG sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

#### **Art. 12 - Esecuzione dell'intervento**

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 22. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso

quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 11. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

#### **Art. 13- Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 22 o da altro soggetto che ne abbia la competenza. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

#### **Art. 14- Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 13, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Del verificarsi dei lavori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Responsabile di cui all'articolo 22 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 15 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 13 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 14 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 13, 14 e 22, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 22 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del precedente comma 1.

#### **Art. 16 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228<sup>1</sup>, e s.m.i., (T.U. Agricoltura), i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo annuo dei lavori per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
  - a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
  - b. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.

---

#### <sup>1</sup> **Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.**

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. Comma così modificato dal comma 1067 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

---

#### **Art. 17 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**

1. Le attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potranno essere affidate a soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge mediante convenzionamento diretto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991.

## **Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. Salvo quanto previsto nel vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarico di studi di ricerca, consulenza e collaborazione, le attività di patrocinio relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti quale attività propedeutica alla risoluzione delle controversie, sono affidati su base fiduciaria.

## **Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 90, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui articolo 91 del Codice dei contratti;
  - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti;
  - c. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti quali: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale;
  - d. i servizi di urbanistica e paesaggistica.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile di cui all'articolo 22;
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati a soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) e) f) g) h) del Codice dei Contratti, individuati previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti all'Elenco dei professionisti abilitati, in atti all'ufficio tecnico comunale. Il responsabile del Servizio esplicherà di volta in volta nella determina di indizione della gara il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara.
4. Per prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono competenze specialistiche il Responsabile del procedimento può pubblicizzare l'eventuale affidamento mediante avviso sul sito del Comune.
5. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2 e 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. La Stazione Appaltante non può affidare incarichi di cui ai comma 1 del presente articolo qualora:
  - a. nel corso dell'anno siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
  - b. nei tre anni precedenti sia stata espletata la procedura per controversie, risarcimento danni al Comune, relativa a un incarico affidato al professionista, oppure l'intervento affidato al professionista non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il

trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

8. I servizi di cui al comma 1 lettere a) b) c) d), del presente articolo, di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono affidati con le modalità di cui all'articolo 91, comma 1, del Codice dei contratti.

#### **Art. 20 – Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 e di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria qualora si ricorra all' affidamento diretto.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 22, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice dei contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

#### **Art. 21 - Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione - Collaudo**

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. In ogni caso la liquidazione deve essere effettuata con determinazione del Responsabile di Servizio nella fattispecie di cui all'art. 6 c. 2 e del pagamento del saldo dei lavori.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal regolamento per la disciplina dei contratti. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento predetto.

#### **Art. 22 - Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il dirigente responsabile di servizio settore specifico.
2. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del settore specifico.
3. Il Responsabile di Servizio di cui sopra al primo e secondo comma, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal dirigente che ne assume le funzioni, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.
4. Il Responsabile di Servizio di cui ai commi precedenti per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore.
5. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.

6. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico settore fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al direttore generale l'individuazione del responsabile del procedimento.

#### **Art. 23 - Contenzioso**

1. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti si farà ricorso alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

#### **Art. 24 – Oneri fiscali**

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.